


PIANO DI RECUPERO “MOLINO DI GABRINO”

COMUNE DI BIBBIENA



VALUTAZIONE INTEGRATA

Dpgr 9 febbraio 2007 n.4 in attuazione dell'art.11, c.5 della L.R. 2 gennaio 2005 n.1

Il fabbricato oggetto del Piano di Recupero è posto nella località Molino di Gabrino ed è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bibbiena nel foglio n°55 particelle n.124 e 214 categoria C/2 classe 4 consistenza mq.22.

L'immobile risulta ricadere nel vigente Regolamento Urbanistico in Zona Agricola E4 ed è riportato nella scheda n.341 dell'indagine integrativa sul patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto del R.U. come immobile di secondario valore architettonico ambientale (SV).

Il fabbricato pur essendo collocato in prossimità del Torrente Corsalone non è assoggettato al vincolo paesistico ai sensi della L.431/85 in quanto quel tratto di torrente è stato escluso da detto vincolo con delibera del Consiglio Regionale 11 marzo 1986 n.85.

L'immobile ricade inoltre in area sottoposta al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n°3267.

Dalle tavole del Piano Strutturale approvato risulta che il fabbricato ricade in pericolosità geomorfologia elevata (Classe G.3) ed in pericolosità idraulica media (I.2).

Premesso che la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 assoggetta tutti gli atti comunali inerenti il governo del territorio alla valutazione integrata e che l'art.11 comma 2 permette che nei Piani Strutturali possa essere previsto l'esclusione di alcuni di essi in relazione all'ubicazione, alla natura, alle dimensioni ed alle ripartizioni delle risorse.

Ciò premesso e considerato che Il Piano Strutturale vigente nel Comune di Bibbiena non ha di fatto messo in atto tale possibilità in quanto lo stesso è antecedente all'emanazione del Decreto della Giunta Regionale 9 febbraio 2007 n.4 per le ipotesi di esclusione occorre fare riferimento a quanto previsto all'art.2 c.3 del

Regolamento che norma le piccole are e le modifiche di minor importanza degli atti Comunali.

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

Le finalità del Piano di recupero sono quelle della ricostruzione di una volumetria molto contenuta ad oggi diruta per la riformazione di una piccola unità abitativa già precedentemente esistente e di una riqualificazione architettonica ed ambientale di un fabbricato che presenta alterazioni architettoniche e forme di degrado.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.14 della L.R. 1/2005 ed al fine di valutare se ricorrono o meno le condizioni di cui al terzo comma dell'art.2 del Regolamento di attuazione dell'art.11, comma5, L.R. 1/2005 in materia di valutazione integrata si forniscono i seguenti elementi ritenuti necessari alla fine della formulazione del giudizio:

COMMA 1:

La variante oggetto della presente valutazione non costituisce quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione alla sua ubicazione, sia per le modeste dimensioni;

COMMA 2 LETT.A): EVENTUALE CARATTERE CUMULATIVO.

E' da escludere ogni possibile ulteriore effetto cumulativo;

COMMA 2 LETT.B): NATURA SOVRACOMUNALE.

Il progetto è riferito esclusivamente all'ambito comunale e non ha alcuna influenza o effetto riscontrabile in ambito sovracomunale;

COMMA 2 LETT.C): ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO, TENENDO CONTO DELL'AREA GEOGRAFICA E DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA.

Data la modesta entità dell'intervento gli effetti attesi sono da considerarsi irrilevanti;

COMMA 3 LETT.A): SUSSISTENZA DI PROBLEMATICHE AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO:

L'intervento non lascia presupporre problematiche ambientali di nessun tipo.

COMMA 3 LETT.B): RILEVANZA DEL PIANO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE.

Non si rilevano contrasti con norme comunitarie.

COMMA 3 LETT.C): PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI EFFETTI
PRODOTTI.

Gli effetti prodotti dall'intervento non producono danni dal punto di vista ambientale.

COMMA 3 LETT.D): RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE.

Trattandosi di modesto intervento a carattere locale possono essere esclusi possibili
rischi per la salute e per l'ambiente.

COMMA 3 LETT.E): VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA INTERESSATA, IN RAGIONE
DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI, DELL'EVENTUALE SUPERAMENTO DEI
LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORE LIMITE NORMATIVAMENTE PREVISTI,
DALL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO.

L'intervento previsto non intacca tali valori in quanto non costituisce superamento
dei livelli di qualità ambientale esistenti né superamento dei valore limiti previsti
dalle vigenti norme e disposizioni.

COMMA 3 LETT.F): PATRIMONIO CULTURALE PRESENTE NELLA MEDESIMA AREA.

Non esistono nelle adiacenze elementi architettonici di valore che possano subire
pregiudizio dall'intervento.

COMMA 3 LETT.G): EFFETTI EVENTUALI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME
OGGETTO DI TUTELA A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE.

L'area sulla quale si interviene non fa parte di paesaggi tutelati ai livelli sopra
previsti.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l'intervento in oggetto
possa essere escluso dalla valutazione integrata ai sensi e per gli effetti di cui al
comma terzo dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. n.4/R il 9/2/2007 e
pubblicato nel B.U.R.T. n.2 del 14/2/2007 sulla base dei criteri di cui all'art.14 della
L:R. 1/2005 e delle valutazioni e considerazioni effettuate con la presente.

